



ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 06/03/2026

OGGETTO: “PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E SIMILARI ANNO 2026”

PREMESSO che il Comune di Melzo, anche durante l’anno 2026, effettuerà sulle aree pubbliche gli interventi di disinfestazione contro zanzare, mosche, insetti striscianti e ditteri pungitori allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”.

CONSIDERATO che con Circolare Regionale n. 20 del 13.06.2003 sono state date “Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani” individuando oltre alla zanzara “*Culex pipiens*” anche la zanzara tigre “*Aedes albopictus*”, che potrebbe causare maggiori fastidi alle persone e, a volte, anche problemi di carattere sanitario;

DATO ATTO che la Regione Lombardia, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. 14381 “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue, West Nile Disease – 2011, è considerata AREA B per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, ovvero territorio in cui è presente il vettore ed in cui si sono verificati i casi di Chikungunya/Dengue, con conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’eventuale insorgere del fenomeno;

VISTA Ordinanza del Ministro della Salute 4 agosto 2011 recante: “Norme sanitarie in materia di encefalomyelitis equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale.”

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. GI.2025.0009479 del 04/03/2025 avente per oggetto: “Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.”

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativo alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti della febbre da virus Chikungunya, l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto risulta necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati interventi larvicidi;

ATTESA la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

PRESO ATTO che nell'anno 2025 sono state fatte segnalazioni in merito alla presenza della "zanzara tigre" e di alcuni fattori ambientali, quali principalmente raccolte d'acqua anche di piccole dimensioni, che sono in grado di favorire l'insediamento della "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre);

RILEVATA la necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene, la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione delle zanzare "*Aedes albopictus*", e "*Aedes Aegypti*" e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle succitate zanzare, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 10/03/2025;

VISTA la successiva Ordinanza Sindacale n. 6 del 08/09/2025 inerente all'esecuzione delle azioni di disinfestazioni richieste da ATS Milano Città Metropolitana in seguito di un caso di infezione da Chikungunya in un soggetto frequentante il Comune di Melzo;

ATTESO che il periodo di maggiore attività vettoriale si estende dal 1° aprile al 31 ottobre;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al **periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto e il 31 ottobre 2026** comunque, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 28.06.1983 e Legge n. 313 del 24.12.2004 "Disciplina dell'apicoltura";

VISTA la Legge n. 131 del 05/06/2003;

VISTA la D.C.R. n. VII/366 del 27.11.2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

ORDINA

che sull'intero territorio comunale:

siano eseguiti opportuni interventi di disinfestazione da zanzare, a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo, o di chi ne ha effettiva disponibilità rispettando le seguenti modalità:

- trattamenti di disinfestazione "larvicida" al raggiungimento delle temperature delle acque stagnanti uguali o superiori a 10 gradi, dal mese di marzo/aprile in via continuativa fino a settembre/ottobre, in funzione delle condizioni meteorologiche. La periodicità dovrà essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato e praticato dopo ogni pioggia.
- interventi "adulticidi", a completamento della lotta larvicida, sia nel periodo invernale contro le femmine svernanti, sia nel periodo estivo nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte, con prodotti che pur essendo di efficacia limitata nel tempo per la loro termolabilità, abbiano un alto potere abbattente sugli insetti bersaglio e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **evitare** la formazione di raccolte d'acqua in luoghi poco accessibili o nascosti quali cantine sotterranei, intercapedini;
3. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
4. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. **pulire** periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni;
7. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
8. **effettuare** regolare manutenzione e pulizia delle fontane ornamentali e nelle vasche di capacità superiore ai 200 litri si consiglia di immettere pesci larvivori quali pesci rossi e gambusie;

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri:

1. **riempire** con sabbia umida i vasi portafiori, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, anche per appesantire i vasi di fiori finti
2. **introdurre** nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri) filamenti di rame in ragione di almeno 20/30 grammi per litro,
3. **rovesciare** frequentemente, per terra e non nei tombini, l'acqua dei portafiori, dei sottovasi o di altri contenitori;

VIETA

SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU QUELLO PRIVATO, DI PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

CONSIGLIA DI

- **mantenere** puliti e rasati i prati ed i giardini eliminando le sterpaglie;
- **pulire** e trattare bene i vasi prima di ritirarli all'interno durante i periodi freddi per eliminare le uova invernali eventualmente presenti;
- **annaffiare** il prato in orario notturno e non serale o diurno;
- **eliminare** l'acqua dagli evaporatori dei caloriferi, quando l'impianto è spento, e dai condizionatori d'aria
- **installare** zanzariere alle finestre per ridurre l'ingresso delle zanzare nel periodo estivo;
- **chiudere** le porte, le finestre ed i canali di areazione che collegano i locali caldaia, le cantine i box o altro con l'esterno a fine stagione estiva o applicare le zanzariere
- **raccomandare** ai vicini e conoscenti l'osservanza dei consigli soprariportati;

PRECISA CHE

La programmazione ed esecuzione degli interventi larvicidi e adulticidi dovranno essere conformi a quanto indicato nelle istruzioni dei prodotti prescelti, di sintesi o biologici, ed a quanto disposto dalla ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione Medico- SC Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene degli Ambienti di Vita, inoltre sono condizionate dal controllo della proliferazione delle zanzare e necessarie nei casi di emergenza sanitaria.

Si richiede altresì il rispetto scrupoloso della posologia prevista per il relativo principio attivo, che ne stabilisce la concentrazione, la tempistica e le modalità di somministrazione, nonché l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione personale durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione.

CONSIDERATA

La necessità universalmente riconosciuta di preservare le api e l'importanza del relativo bottinamento sulle fioriture presenti sul territorio comunale, sia sotto il profilo ambientale che economico nonché della salute di

coloro che beneficiano del prodotto dell'alveare, **VIETA** ai sensi della normativa vigente, **di effettuare trattamenti antiparassitari nei periodi di fioritura e comunque nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno**, e promuove tra i cittadini comportamenti idonei per contenere la diffusione di insetti nocivi senza l'uso di pesticidi.

CHIEDE

A tutti gli amministratori condominiali degli stabili siti sul territorio di Melzo (MI), copia del contratto stipulato con idonea ditta di disinfestazione per il contenimento delle zanzare c/o le aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche e le aree a verde condominiali, corredato dalla calendarizzazione degli interventi previsti per l'anno in corso. Tale documentazione dovrà essere trasmessa via PEC: comunemelzo@pec.it entro il 31 marzo di ogni anno.

Gli Amministratori condominiali dovranno altresì conservare la documentazione relativa ai prodotti utilizzati e l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese, che dovrà essere esibita su semplice richiesta del personale incaricato all'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, nonché all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché l'ATS Milano Città Metropolitana e chiunque altro spetta in base alle disposizioni vigenti in materia;

La presente Ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 31 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in corso

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue/Zika e simili o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga:

- trasmesso al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;
- trasmesso ad ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica: PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Melzo per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i. e sul sito internet e sui canali Social Network del Comune di Melzo e tramite l'invio di newsletter.

DA' ATTO CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. LOMBARDIA entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica dello stesso e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

IL SINDACO

Antonio Fusè

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: ANTONIO FUSE'

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ANTONIO FUSE' in data 06/03/2026